

MARIAVITTORIA CATANZARITI*

I volti della vulnerabilità: l'esempio della Corte Interamericana dei Diritti Umani

ENGLISH TITLE

The Faces of Vulnerability: The Example of the Interamerican Court of Human Rights

ABSTRACT

The paper explores the notion of vulnerability in three concurring opinions that have been released on cases delivered by the Interamerican Court of Human Rights. In such opinions, the notion of vulnerability is anchored on human fragility as a permanent condition of human beings. Such universal and permanent character legitimizes an idea of collective justice, which is based on the collective relevance given by the law to the instrument of reparations. The paper examines a few notions of vulnerability, seeking to discuss the common assumptions and most significant potential as well as limits of Fineman's vulnerability theory in the context of legal traditions that promote cultural diversity as one of the expressions of human rights' universalism.

KEYWORDS

Judicial Reasoning – Vulnerability – Human Rights – Interamerican System of Human Rights Protection – Martha Fineman.

1. INTRODUZIONE

La nozione di vulnerabilità è stata accolta nel pensiero giuridico occidentale come un “fattore cenerentola”, che identifica, cioè, una condizione di sottrazione da uno status o da una posizione giuridica soggettiva, e che dunque produce un potenziale o concreto svantaggio nel godimento dei diritti. Nel contesto della tradizione liberale del soggetto di diritto, appare tanto dirompente quanto paradossale la definizione stessa di soggetto vulnerabile, in quanto l’idea di vulnerabilità suggerisce da un lato la necessità di una tutela rafforzata di interessi meritevoli di tutela che non riescono ad essere veicolati dall’autonomia individuale, dall’altro è sintomatica dell’esistenza di diritti

* Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Padova.

ascrivibili a soggetti più deboli in virtù di qualità soggettive o fattuali particolari.

Il contributo esaminerà l'approccio della Corte Interamericana dei Diritti Umani alla nozione di vulnerabilità, un approccio che appare del tutto particolare e meritevole di essere indagato non soltanto per la dimensione interpretativa ampia e sincretica, ma anche per la diversità culturale rispetto al modello del costituzionalismo multilivello europeo.

L'attività della Corte Interamericana si è inizialmente concentrata sulle violazioni di massa dei diritti umani in casi di regimi autoritari e man mano ha esteso la propria casistica anche in materia di diritti economici, sociali e culturali in applicazione del Protocollo di San Salvador sui diritti economici, sociali e culturali¹.

Dapprima ispiratasi alla giurisprudenza della Corte Europea, la Corte Interamericana ha presto elaborato una propria matrice culturale il cui tratto distintivo è un'idea di giurisdizione non tanto cristallizzata sul rapporto univoco tra Stato, territorio e individuo, e che riflette piuttosto la tendenza, quantomeno auspicabile, all'idea di uguaglianza sostanziale di fronte alla legge sulla base del principio *pro homine*², che impone al potere giudiziario, legislativo ed esecutivo di adottare provvedimenti più favorevoli alla persona o alla comunità.

L'analisi sarà di tipo esemplificativo, e non prettamente sistematico, e si concentrerà su tre opinioni concorrenti del giudice Cançado Trindade e – nel caso Niños de la Calle – anche del giudice Abreu Borelli. In tali opinioni il tema della vulnerabilità è stato affrontato in maniera del tutto peculiare come qualità immanente della condizione umana, che dunque non impatta necessariamente sull'autonomia individuale né su categorie predeterminate di soggetti vulnerabili.

2. LA VULNERABILITÀ NELLA SENSIBILITÀ DEL GIUDICANTE

La chiave di volta della ricostruzione operata dalle predette opinioni – ricche di colte citazioni letterarie – è costituita dal valore irriducibile della solidarietà umana e dell'idea di giustizia e responsabilità collettive come elementi essenziali del vivere civile e del ruolo del diritto, che rendono l'esistenza umana meno gravosa e più tollerabile.

In questo contributo non saranno trattati i casi nei quali la Corte ha riconosciuto la qualità di vulnerabile a determinati soggetti, come nel caso dei

1. B. O. Giupponi, 2017, 1477. Sul punto cfr. M. L. Lopes Saldanha, C. Rossatto Bohrz, 2017, 484. Cfr. sul punto I. de Paz González, 2018, 5-35.

2. B. O. Giupponi, 2017, 1481.

I VOLTI DELLA VULNERABILITÀ

migranti non accompagnati e dei minori migranti³, in quanto in questi casi la nozione di vulnerabilità è più simile a nozioni sviluppate nel modello europeo, assumendo un significato di tipo contestuale e legato a fattori di marginalizzazione che determinano specifiche condizioni meno favorevoli nell'accesso a beni e a servizi⁴. L'analisi, al contrario, tende ad indagare il campo applicativo di una nozione generalizzata di vulnerabilità, che, dal un lato, prescinde dalle categorizzazioni, e dall'altro, mantiene un significato concreto.

In particolare, la prima opinione oggetto di analisi è relativa ad un caso di privazione della libertà personale di un giovane catturato dalla polizia a Buenos Aires, mentre si recava ad un concerto, nel contesto di una detenzione di massa che aveva coinvolto ottanta persone (il caso Bulacio v. Argentina)⁵. Il giovane fu torturato, morendo dopo cinque giorni, con conseguente situazione di prostrazione e sofferenza profonde anche per la famiglia. In questa opinione appare interessante la riflessione sul carattere contingente dell'esistenza, quella tragica dell'Edipo Re e dell'Aiace di Sofocle, contrapposta allo scientismo giuridico e alla razionalizzazione, ed in particolare sulla scommessa del diritto come strumento che permette il passaggio dalla fragilità della condizione umana alla moltiplicazione della sofferenza in senso sociale e al dovere di solidarietà umana, che ricongiunge il significato giuridico della riparazione ad un'idea di giustizia collettiva.

La seconda opinione riguarda il famoso caso meglio conosciuto come Los Niños de la Calle⁶ che riguarda il sequestro, la tortura e l'omicidio da parte delle forze dell'ordine del Guatemala nei confronti di diversi minori. In questa opinione la vulnerabilità assume un duplice significato. Da un lato, l'art. 19 della Convenzione prevede misure speciali di protezione per i minori. Dall'altro, la situazione di rischio nella quale i bambini di strada vivono costituisce una minaccia permanente a causa della pratica sistematica delle aggressioni perpetrate a loro danno dalle forze di sicurezza. Tale combinazione di fattori accentua la disuguaglianza materiale, in quanto i minori che vivono in strada, come il titolo del caso svela, non hanno pari accesso ai diritti né a condizioni di vita dignitose.

La terza opinione è relativa a un caso di sottrazione di terre ancestrali (il caso Moiwana v. Suriname)⁷ nella quale viene approfondito il tema della

3. Cfr. Advisory Opinion 18/03 sui migranti non documentati e OC-21/14 sui minori migranti non accompagnati.

4. Cfr A. Beduschi, 2018, 60, 64, 82.

5. Corte Interamericana dei Diritti Umani, Caso Bulacio v. Argentina, sentenza de 18 settembre 2003

6. Corte Interamericana dei Diritti Umani, Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentenza 19 novembre 1999 (Fondo).

7. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname, sentenza 15 giugno 2005 (Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas).

soggettività giuridica internazionale dei popoli e il problema dello sradicamento nel quadro più ampio della coscienza giuridica universale. Si affronta inoltre il tema della sofferenza come proiezione nel tempo, il dovere dei vivi verso i morti nonché della concettualizzazione di un diritto al progetto di vita ed al progetto post-vita. La vulnerabilità è dunque considerata qui come danno al progetto di vita diversificato rispetto alla cultura dominante, che determina una fisiologica perdita di fiducia nel ruolo del diritto, nella ragione e nella coscienza che governa il mondo. L'opinione si conclude con un'esortazione alla memoria collettiva come alternativa all'amnistia (misura che era stata inizialmente concessa allo Stato).

Le opinioni selezionate apportano, a parere di chi scrive, un significativo contributo al diritto internazionale dei diritti umani, in quanto sviluppano un concetto filosofico di vulnerabilità che funge da dispositivo teorico ed ermeneutico efficace nell'ottica della giustizia riparatrice, se lo si considera nel contesto dei diritti culturali esercitabili in una dimensione collettiva⁸.

Le tre opinioni riguardano casi nei quali le violazioni accertate dalla Corte a carico degli Stati sono diverse, sintomo, questo, della plasmabilità nella giurisprudenza della Corte Interamericana della nozione di vulnerabilità in contesti applicativi diversi, come il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il divieto di tortura, il diritto all'integrità personale, i diritti del bambino, il diritto di proprietà, la protezione e le garanzie giudiziarie, la libera circolazione delle persone.

E difatti, mentre il noto caso Niños de la Calle riguarda numerose violazioni da parte del Guatemala, in particolare degli artt. 1.1, 4, 5.1, 5.2, 7, 19, 6, 8 e 25 della Convenzione; il caso Bulacio v. Argentina concerne la violazione degli artt. 4, 5, 7 e 19 della Convenzione nei confronti della giovane vittima e degli artt. 8 e 25 della Convenzione nei confronti dei suoi familiari; caso Moiwana infine accerta la violazione degli artt. 1.1, 5, 8, 21, 22 e 25 a carico del Suriname.

3. IL CASO BULACIO V. ARGENTINA: LA VULNERABILITÀ COME FRAGILITÀ DELLA CONDIZIONE UMANA

L'opinione concorrente del giudice Cançado Trindade si apre con una riflessione sul carattere perenne della sofferenza umana, rispetto al quale cambiano soltanto i fatti e le vittime, di generazione in generazione (§ 8). Finché un individuo non giunge sino all'ultimo momento della sua vita, non può considerarsi felice, in quanto vi sono eventi dolorosi che minano non singoli momenti ma l'esistenza nel suo complesso, riversandosi sulle persone vicine.

8. In questo senso, cfr. E. Pariotti, 2013, 173: «i diritti culturali emergono come specifica categoria di diritti solo nella misura in cui sono concettualizzabili come diritti collettivi, perché passibili di essere esercitati dal gruppo in quanto tale».

I VOLTI DELLA VULNERABILITÀ

Il parallelo con la tragedia greca risulta quanto mai pregnante, in quanto si afferma che la tragedia è mimesi della vita e ciò determina l'inconoscibilità della realtà nel suo complesso. L'idea individuale di giustizia trae spunto molto di più da altri ambiti della conoscenza umana che non dal diritto, in quanto nel momento in cui il diritto si apre agli stimoli provenienti dalla letteratura, esso si libera dalla pretesa dello scientismo giuridico che lo astrae dalla realtà quotidiana (§ 11). Il diritto comporta non soltanto un sistema di regolamentazione delle relazioni umane ma anche di emancipazione. Nutrendosi dei valori umanisti presenti nella letteratura classica, il diritto può ergersi in contrasto alla fredda razionalità del positivismo giuridico e dell'analisi prettamente normativista per dare espressione, con l'ausilio delle scienze umane, a quei valori e a quei principi che devono guidare l'esistenza e le relazioni umane. Il senso della tragedia ci ricorda che il tratto fondamentale della vita è la privazione, e che la felicità è difficilmente duratura, non conoscendo gli uomini cosa riserva loro il domani. Contro l'ineluttabilità del destino, la grande sapienza greca attribuiva un ruolo privilegiato al diritto e alla giustizia come antidoti della violenza, riuscendo a trasformare il senso di fragilità umana in dovere di solidarietà cioè di umanità nei confronti delle vittime.

La condizione di estrema vulnerabilità e l'ineluttabile fragilità di tutti gli esseri umani devono condurre a maturare un sentimento di solidarietà, poiché l'umanesimo è stato elaborato proprio a partire dalla estrema fragilità della condizione umana.

La sofferenza è la rivelazione immediata non soltanto della condizione umana, ma della nostra coscienza. Nel campo delle riparazioni alle vittime, il diritto ha da apprendere da altri campi del sapere umano come la filosofia, la psicologia e le scienze umane in generale.

Nell'irrazionalità della tragedia umana non c'è spazio per l'idea di riparazione e compensazione, ma il senso di prossimità della tragedia rispetto alla vita non ha pari: la desolazione di Ecuba è la desolazione della madre di tutti i tempi.

Come affermato anche nel caso *Villagran Morales*, la sofferenza umana si compone di una dimensione personale e di una dimensione sociale. Il danno causato a ciascun essere umano si ripercuote sui membri della comunità più prossima, costretta a vivere con il peso del silenzio, della dimenticanza e dell'indifferenza.

In questo giudizio fu memorabile l'udienza pubblica tenuta il 6 marzo 2003, nella quale un perito affermò che mentre la persona che perde il coniuge rimane vedovo, chi perde padre o madre rimane orfano, non esiste in nessuna lingua, tranne che ebraico, un termine consono per descrivere la condizione di chi perde un figlio. Il significato dell'espressione ebraica equivalente è l'abbattimento dell'anima. Questo vuoto semantico si deve all'intensità del dolore, nei confronti del quale il diritto non rappresenta un codice comunicativo effi-

cace: la *restitutio ad integrum* non è applicabile ai diritti umani, come la privazione della vita e dell'integrità personale. L'idea di riparazione è tuttavia fondamentale – ed è ciò che manca nella tragedia, nonostante la stessa abbia insita un'idea di giustizia, che contempla anche il dovere di onorare i morti – per poter convivere con il dolore.

Poiché la forza del destino crudele si compone sia di un elemento fatalista sia dell'intervento umano nella causazione della sofferenza umana, la violenza brutale con la quale gli esseri umani manifestano la propria crudeltà nei confronti degli altri uomini e del loro progetto di vita è inaccettabile. Il diritto, che appare incompatibile nella sua razionalità rispetto all'irrazionalità della vita, interviene per frenare la crudeltà con la quale gli esseri umani sono capaci di trattare i propri simili e riconciliarli con il proprio destino, ristabilendo la *recta ratio*, il monopolio della violenza sulla forza, mitigando la sofferenza umana e rendendo la vita più sopportabile attraverso la solidarietà umana, se paragonata alla non esistenza (§ 30).

Nella *polis* greca il diritto era emanazione della coscienza umana e i confini tra il libero arbitrio e il destino non erano netti; il concetto di responsabilità si sviluppa soltanto successivamente. Le riparazioni nascono proprio al fine di superare la vendetta e la giustizia privata capace di distruggere qualsiasi tessuto sociale. Il senso originario delle riparazioni consiste proprio nella sostituzione della giustizia privata con la giustizia pubblica e nella reazione del potere pubblico contro le violazioni dei diritti umani. Esse hanno senso soltanto se si mantiene memoria di tale trasformazione. L'opinione richiama l'opera di Santi Romano *L'ordinamento giuridico* del 1918 per affermare che la sanzione non debba essere specificamente collegata a una norma specifica ma che sia immanente all'ordine giuridico stesso, come garanzia effettiva di tutti i diritti soggettivi consacrati nell'ordinamento giuridico (§ 33).

La riparazione ha, dunque, una duplice funzione: ricomporre l'ordine ed evitare che si ripeta l'atto lesivo. La giustizia che si estrinseca nel processo a carico dei responsabili nonché la garanzia di non ripetizione degli atti lesivi conformano l'idea di riparazione, nel senso latino del "disporre nuovamente", come mezzo attraverso il quale i superstiti riescono a convivere con il proprio dolore. In tal modo, benché le riparazioni non eliminino le violazioni, impediscono l'aggravarsi delle conseguenze derivanti dalle stesse.

La riparazione è una reazione pubblica alla crudeltà umana che può avvenire nelle forme più diverse: la crudeltà nei confronti dei simili; l'imputunità dei responsabili da parte del potere pubblico; l'indifferenza della società civile. La reazione contro la dimenticanza e l'indifferenza e la garanzia di non ripetizione delle violazioni sono forme di solidarietà. Nel "disporre di nuovo", nel riordinare la vita di chi sopravvive, la riparazione non incide

I VOLTI DELLA VULNERABILITÀ

sulla perdita che rimane irreparabile, ma costituisce un dovere imprescindibile che determina l'imprescrittibilità delle violazioni contro i diritti umani e si estrinseca in ultima analisi nel dovere di solidarietà dei vivi verso i morti.

4. LOS NIÑOS DE LA CALLE: LA VULNERABILITÀ COME MINACCIA AL PROGETTO DI VITA E ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA

In questo caso l'opinione del giudice Cançado Trindade si concentra sul diritto alla vita e sulla funzione del diritto così come espressa nel paragrafo n. 144 della sentenza riguardante la violazione dell'art. 4 della Convenzione sul diritto alla vita, nel quale si afferma che il godimento del diritto alla vita è il pre-requisito per l'esercizio degli altri diritti fondamentali.

In quanto tale, esso comprende non soltanto il diritto di ogni essere umano a non essere privato della vita arbitrariamente ma anche il diritto all'accesso a condizioni che garantiscano un'esistenza degna. Gli Stati sono dunque obbligati ad adottare le misure idonee perché non si producano violazioni di tale diritto fondamentale e, in particolare, ad impedire che gli agenti di polizia possano costituire una minaccia allo stesso⁹.

Anche in questo caso il bene che viene meno a seguito dell'esercizio illegittimo del potere pubblico è il progetto di vita di un determinato settore della popolazione latino-americana, rispetto al quale il fattore di vulnerabilità dipende dal fatto che si tratti di bambini messi in strada.

L'opinione si basa su un'idea di minaccia alla vita piuttosto estesa, non limitata dunque al divieto di privazione arbitraria della vita, quanto anche alla mancata adozione di quelle misure che impediscono di andare incontro alla morte. Nel caso di questi minori l'aggravante era costituita anche dalla mancanza di un sentimento collettivo circa l'importanza del loro progetto di vita, poiché questi giovani si incontravano in strada privi di un progetto di vita.

In questo caso il dovere dello Stato si accentua nei confronti di individui vulnerabili e indifesi, soggetti a rischio, come nel caso di bambini che vivono in strada. La privazione arbitraria della vita non si limita soltanto all'omicidio dei minori da parte delle forze dell'ordine; si estende invece anche alla privazione del diritto di vivere con dignità.

Interessante notare che, al fine di determinare il contenuto del diritto a condizioni di vita dignitose e l'applicabilità dei corrispondenti obblighi statali, la Corte Interamericana si avvale dei diritti sociali derivanti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dal Protocollo di San Salvador, facendo rientrare

9. Corte Interamericana dei Diritti Umani, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, § 144.

l'obbligo di garantire condizioni di vita dignitose nell'alveo dei diritti sociali. Ciò che rappresenta una totale novità nel panorama dei diritti umani, tant'è che un passaggio dell'opinione in oggetto riconduce tradizionalmente il diritto alla vita al rango dei diritti civili e politici.

Inoltre, il diritto alla vita necessita di un'interpretazione evolutiva, in ragione delle mutate condizioni della vita attuale e dell'evoluzione dei tempi. È dunque rilevante in tale ottica che l'interpretazione del diritto alla vita tenga conto del peggioramento delle condizioni di vita di molte fasce della popolazione nei paesi aderenti alla Convenzione. Infine – e questo sembra essere un passaggio saliente – la necessità di protezione dei più deboli, come i bambini che vivono in strada, richiede un'interpretazione del diritto alla vita che sia comprensiva delle condizioni minime dell'esistenza degna (§ 7). Per questa ragione tra il diritto alla vita e il diritto dei minori sussisterebbe un vincolo indissolubile, in quanto il progetto di vita è consustanziale al diritto all'esistenza, e richiede per la sua realizzazione condizioni di vita degna che assicurino l'integrità e la sicurezza della persona umana. Il progetto di vita non può prescindere dalla libertà come diritto di ciascuna persona alla determinazione del proprio destino. Il progetto di vita è consacrato nella Dichiarazione del 1948, che considera lo spirito come finalità suprema e categoria massima dell'esistenza umana. Una persona che durante la propria infanzia vive nell'umiliazione della miseria, senza la minima sicurezza di poter sviluppare un progetto di vita, sperimenta uno stato di patimento equivalente ad una morte spirituale; la morte fisica che spesso ne segue, come nel caso di specie, rappresenta soltanto il culmine della distruzione dell'essere umano (§ 9). Tale senso di privazione si manifesta non soltanto nei confronti delle vittime, ma anche dei prossimi congiunti, come le madri, le quali sperimentano solitamente questo stato di abbandono. Come riconosciuto dalla Corte in questo caso, la nozione di vittima non può non includere le madri, in quanto è profondamente radicata nella cultura dei popoli dell'America Latina il sentimento che la morte definitiva dell'essere umano a livello spirituale si concluda con l'oblio. In tal senso riveste particolare rilevanza anche il culto dei resti mortali, non reso possibile alle madri nel caso di specie, in quanto i resti dei bambini assassinati in strada o nel bosco sono stati occultati per occultare le prove. Esso offrirebbe invece l'opportunità di mantenere vivo il ricordo dei figli.

L'opinione si conclude infine con una riflessione: di fronte al diritto alla vita, la separazione tra considerazioni morali e considerazioni giuridiche è molto difficile, poiché si tratta di valori di ordine superiore che ci aiutano a cogliere il senso dell'esistenza e del destino di ciascun essere umano. Di fronte a tali interrogativi il Diritto Internazionale dei Diritti Umani non può rimanere insensibile (§ 11).

I VOLTI DELLA VULNERABILITÀ

5. MOIWANA V. SURINAME: LA VULNERABILITÀ COME PRIVAZIONE DELLA COSCIENZA COLLETTIVA

Questa opinione è interessante dal punto di vista della teoria della vulnerabilità, in quanto può rappresentare un esempio di vulnerabilità di gruppo.

Nel caso in oggetto la Corte ha infatti ritenuto che impedire al popolo N'Djuka di onorare i propri morti secondo le tradizioni aveva determinato la violazione dell'art. 5 della Convenzione, per aver tale comportamento causato gravi sofferenze psicologiche e spirituali ai membri della comunità. In particolare, conformemente a quanto indicato dalla Commissione il 29 novembre 1986, i membri delle forze armate del Suriname avrebbero compiuto il massacro della comunità N'Djuka Maroon di Moiwana. I soldati massacraron più di quaranta persone tra uomini, donne e bambini, compiendo devastazioni all'interno della comunità. Coloro che riuscirono a fuggire ripararono nelle foreste circostanti e vennero successivamente esiliati e sfollati. Inoltre, a partire dalla data di instaurazione del giudizio, non sono state compiute indagini adeguate sul massacro, nessuno è stato processato o sanzionato e i sopravvissuti sono stati allontanati dalle loro terre; di conseguenza, questi soggetti non sono stati più in grado di riprendere il proprio stile di vita tradizionale. Per questi motivi, la Commissione ha osservato come la Corte avesse giurisdizione sulla negazione della giustizia e sullo sfollamento verificatosi dopo l'attacco, mentre non avesse giurisdizione per l'accertamento delle violazioni inerenti al massacro, in quanto all'epoca dei fatti il Suriname non aveva ratificato la Convenzione.

Sulla base dell'opinione dell'antropologo Bilby rilasciata nel corso del processo, la giustizia è un concetto centrale nella società di N'Djuka tradizionale; anzi, una delle principali istituzioni della vita di ogni giorno è la riunione del consiglio che è il mezzo di risoluzione dei conflitti di qualsiasi natura all'interno della comunità. L'istituzione del consiglio ha anche una dimensione spirituale, poiché si ritiene che gli antenati partecipino alle riunioni del consiglio, che conferisce alle decisioni particolare legittimità. Nel contesto del massacro di Moiwana, i valori tradizionali suggeriscono che la risoluzione del conflitto avvenga a livello collettivo, in quanto semplici sforzi individuali non sarebbero sufficienti. Se, infatti, col passare del tempo, il conflitto non trova risoluzione, ciò interesserà sempre più persone e gruppi all'interno della società. Per questa ragione la gestione del conflitto deve essere collettiva (§ 58).

L'*excursus* svolto nell'opinione è molto ricco e affronta temi diversi: si parte dalla soggettività giuridica dei popoli nel diritto internazionale, per poi passare al tema dello sradicamento che riflette la coscienza umana universale e alla proiezione della sofferenza umana nel tempo.

Sin dal XVII secolo gli Africani furono costretti a lavorare come schiavi nelle piantagioni da parte dei colonizzatori europei del Suriname. Nel 1760 il

popolo N'Djuka firmò un trattato che sancì la liberazione dalla schiavitù già un secolo prima che venisse abolita la schiavitù nella regione. Nel 1837 il trattato fu rinnovato e sancì anche l'autodeterminazione territoriale. Per questa ragione, il giudice Cançado Trindade esordisce affermando che i soggetti di diritto internazionale non sono e non sono stati unicamente gli stati. Questa fu la conseguenza del positivismo di Vattel che legittimò le atrocità commesse in diverse regioni del mondo contro gli esseri umani (§ 7).

Al contrario, Francisco De Vitoria nel *De Indis* teorizzò il *jus gentium* come diritto degli individui e dei popoli così come sono, come frazione dell'umanità; allo stesso modo Grozio contribuì alla umanizzazione del diritto internazionale con la spinta universalistica dello *jus humanae societatis* (§ 8). La visione universalistica del diritto delle genti è indice della ricchezza culturale dell'America Latina.

In questo caso la Corte ha affermato che la relazione della comunità N'Djuka con le terre ancestrali è di vitale importanza spirituale, culturale e materiale. Per far sì che questa comunità mantenga il proprio diritto all'integrità e all'identità, essa deve mantenere l'accesso alle terre di origine (§ 10). Diritto alla terra come perpetuo e inalienabile¹⁰.

In virtù di questo legame, sono gli esseri umani, appartenenti alle minoranze o alle collettività, ad essere soggetti di diritto internazionale, in quanto titolari del diritto di proteggere le terre sia in forma individuale sia in forma collettiva¹¹.

In seguito al massacro organizzato dal potere militare nel 1986, i membri della comunità N'Djuka sono stati sradicati dai propri luoghi e dalle proprie famiglie, subendo un danno alla propria identità culturale che rappresenta in ultima analisi una declinazione del diritto alla vita. La violazione riconosciuta fu quella di cui all'art. 22 della Convenzione sulla libertà di circolazione e residenza. L'opinione rammenta come Hannah Arendt avesse teorizzato in *Ebraismo e Modernità* il senso dello sradicamento come perdita del senso della casa e della famiglia, del lavoro e della percezione di utilità per gli altri, la perdita della lingua madre come espressione immediata dei sentimenti (§ 14).

Nel 1998 la Commissione Interamericana adottò i *Principios Rectores de los Desplazamientos Internos* al fine di migliorare le condizioni transitorie dei membri delle comunità indigene, basandosi sul divieto di non discriminazione, e nel 2001 la Dichiarazione di Dunbar riconobbe la proiezione della sofferenza umana nel tempo con l'obiettivo di rendere noti la verità della storia e le atrocità subite nel passato.

10. Comunidad Moiwana v. Suriname, § 86.

11. Questo diritto è stato riconosciuto per la prima volta dalla Corte nel caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (2001).

I VOLTI DELLA VULNERABILITÀ

Il racconto della verità storica è la forma di riconciliazione internazionale in quanto manifesta la necessità di insegnare le atrocità commesse nella storia per evitare che si ripetano.

Il grado di umanizzazione della società dipende dalla capacità di elaborare forme di vita compatibili con la sofferenza.

Nel caso Moiwana, sostiene il giudice, i superstiti della comunità Moiwana hanno sperimentato una sofferenza spirituale prolungata nel tempo, che tuttavia non ha potuto avere riscontro oggettivo per lunghissimo tempo, in quanto, trattandosi di un'operazione militare premeditata, era stata interdetta qualsiasi indagine da parte della Polizia Civile (§ 32).

Sia in questo caso sia nel caso *Bulacio* si mostra una particolare attenzione all'idea di incorporazione della morte nella vita come sentimento della mortalità degli esseri umani. Alcuni passaggi dell'opinione mostrano come si sia radicata nella storia del pensiero umano la dottrina della sopravvivenza e dell'eternità dello spirito e tale attitudine culturale risulta ben ricostruita dalla giurisprudenza della Corte Interamericana (nei casi *Aloeboetoe y Otros*, *Bámaca Velásquez, Bulacio, "Niños de la Calle"*, *Hermanos Gómez Paquiyauri e Masacre Plan de Sánchez*) (§ 46). I doveri dei vivi nei confronti dei morti sono proporzionali alla durata della vita ultraterrena presso le culture primitive: quanto più vi è memoria in vita nei confronti dei morti, tanto più è duratura la vita ultraterrena. Vi sono state comunità indigene, come la comunità Wayuu che vive al confine tra Venezuela e Colombia, o le comunità che vivono nella regione dell'Araucania in Cile o ancora gli Aztechi, gli Incas e i Maja presso le quali sono ben precise le tappe della vita ultraterrena, l'ultima delle quali si compie quando il defunto viene definitivamente dimenticato (§§ 50-53). Particolare rilevanza, ad esempio, è stata riconosciuta al rito della sepoltura dei morti, in quanto la conoscenza e la preservazione del legame spirituale dei nostri antenati costituiscono un modo per comunicare con i morti.

I diritti umani universali trovano riscontro nella spiritualità di tutte le culture e religioni come coscienza giuridica universale e non come espressione di una determinata cultura. In un passaggio pregnante il giudice Trindade distingue l'universalità dei diritti umani dalle manifestazioni culturali, delle quali la solidarietà umana in senso ampio, cioè anche nei confronti dei morti, costituisce un presupposto fondamentale.

In questo caso sia le testimonianze sia le dichiarazioni dei periti dimostrano come i superstiti abbiano assunto l'obbligazione di rendere giustizia nei confronti dei morti, proprio in quanto la giustizia è un concetto fondamentale della cultura N'Djuka. I doveri nei confronti dei morti sono del resto previsti anche dallo *jus gentium*: Grozio, ad esempio, teorizzava il diritto alla sepoltura come diritto all'uguaglianza per i morti derivante dalla dignità degli esseri umani, tant'è che la sepoltura spettava anche ai nemici pubblici – come precet-

to di virtù ed umanità (§ 61). Attualmente il diritto alla sepoltura secondo le credenze religiose del defunto è riconosciuto dall'art. 130 della Convenzione di Ginevra. Il soggetto obbligato a garantire la sepoltura è la comunità medesima alla quale appartiene il defunto. Infine anche in questo caso ritorna il diritto al progetto di vita esteso invero anche al progetto post-vita.

L'ultimo profilo analizzato nell'opinione riguarda il danno spirituale come forma aggravata del danno morale, riguardante la parte più intima della personalità, non passibile dunque di forme di indennizzo materiale. L'unica forma satisfattoria adeguata al danno spirituale, è il risarcimento mediante obbligazioni di fare, dunque mediante l'obbligo da parte dei vivi di onorare i morti (§ 77).

Nel caso di specie non fu possibile per i superstiti onorare i resti mortali né compiere i riti funebri, sicché la comunità Moiwana fu posta in una condizione di vulnerabilità, accompagnata dalla perdita di fiducia nel diritto, nella coscienza e nella ragione (§ 79).

L'opinione si conclude con l'affermazione secondo la quale il massacro della comunità Moiwana violò sia un progetto di vita sia un progetto post-vita. Di fronte a tali violazioni è inaccettabile sia l'amnistia sia la prescrizione, perché la coscienza universale deve ricordare. Tra le misure che tendono a contrastare l'oblio vi sono gli obblighi di indagine da parte dello Stato nei confronti dei responsabili; l'obbligo di recuperare i resti mortali delle vittime del massacro e di integrare i superstiti della comunità Moiwana; l'obbligo di garantire la sicurezza dei membri della comunità Moiwana che decidano di ritornare nelle terre di origine; il dovere dello Stato di istituire un fondo per le vittime; l'atto di scuse pubblico e il dovere di realizzare un monumento per la memoria delle vittime del massacro del 1986 (§ 93).

6. PER UN'IDEA DI VULNERABILITÀ INERENTE ALLA CONDIZIONE UMANA

La sensibilità manifestata dalla Corte Interamericana per situazioni di vulnerabilità conclamate e ripetute nel tempo è particolarmente visibile in diversi contesti, dai quali emerge tuttavia l'idea di vulnerabilità degli esseri umani come caratteristica intrinseca ed inevitabile; la dipendenza degli esseri umani gli uni dagli altri; la generale reciprocità e interconnessione nelle relazioni umane; la precarietà e la fragilità delle istituzioni sociali¹².

In tal senso, l'attività del giudice Cançado Trindade è stata estremamente fruttuosa nell'affermazione della *Drittewirkung* delle obbligazioni nascenti dalla protezione internazionale dei diritti umani *erga omnes*, sia nella dimensione orizzontale sia nella dimensione verticale¹³.

12. B. S. Turner, 2013, 88.

13. IACtHR, AO 18/03, at para. 85.

I VOLTI DELLA VULNERABILITÀ

In particolare, l'intento del contributo sarà quello di svolgere alcune riflessioni sui possibili punti di convergenza e di distanza tra l'approccio empirico seguito nelle opinioni analizzate e la nota teoria della vulnerabilità elaborata da Martha Alberston Fineman, al fine di indagare le potenzialità della vulnerabilità come “condizione ontologica dell’essere umano”¹⁴.

L'approccio della Corte Interamericana sembra molto interessante da questo punto di vista e in linea con le premesse dalle quali muove la teoria della vulnerabilità di Fineman, la quale tenta di emancipare il concetto di vulnerabilità da condizioni relazionali e comparative, in vista di un'interpretazione sostanziale di uguaglianza¹⁵. Tuttavia, il tentativo di proporre un approccio “post-identitario” che individui i fattori di vulnerabilità a prescindere da una categorizzazione dei soggetti *ex ante* sembra non essere facilmente applicabile in tutti i contesti. E difatti, proprio questo sembra essere il nodo irrisolto, in quanto la critica che si muove a tale teorizzazione consiste nel fatto che il soggetto vulnerabile è sempre posto in relazione al soggetto autonomo e indipendente della tradizione liberale¹⁶. Benché la discriminazione entri in gioco in un secondo momento, quando cioè la vulnerabilità può alterare il funzionamento del pari trattamento, tuttavia non appare pregnante la caratterizzazione della vulnerabilità sganciata da valutazioni comparative che non ricadano in una specificazione del principio di non discriminazione. In base a tale accezione, la vulnerabilità è intesa come fattore che incide sul principio di non discriminazione in termine di accelerazione delle tutele ma al contempo di avamposto della violazione. Secondo la definizione di Gentili, la vulnerabilità è un fenomeno «determinato dal trattamento di certe condizioni di vita»¹⁷. Il trattamento di per sé rimanda ad un mutamento etero-determinato di una disegualianza *fusei* che può o può non tendere ad un’uguaglianza *nomoī*.

La novità del filone delle opinioni della Corte Interamericana oggetto dell’analisi consiste nell’idea della vulnerabilità come condizione persistente della precarietà umana, dunque legata essenzialmente a situazioni fattuali che assurgono a interessi meritevoli di tutela indipendentemente dall’incidenza sull’esercizio di diritti acquisiti. La vulnerabilità è, inoltre, una nozione che rinvia alla dimensione dell’interdipendenza, che si irradia irriducibilmente dall’individuo al gruppo o alla collettività e che necessita di una coscienza collettiva. In tale ottica, la vulnerabilità è intesa, piuttosto, come un dato di fatto. L’interdipendenza non sembra essere un fattore che elimina

14. E. Pariotti, 2018, 148.

15. In senso contrario al principio di uguaglianza come interesse protetto dalla tutela giuridica della vulnerabilità, cfr. A. Gentili, 2019, 52.

16. M. A. Fineman, 2008, 1, 2.

17. A. Gentili, 2019, 42.

l'autonomia, quanto piuttosto un elemento che favorisce e promuove la solidarietà.

La Corte Interamericana sviluppa infatti una nozione di vulnerabilità di gruppo nelle pronunce menzionate che prescinde sostanzialmente dal concetto di discriminazione individuale ed è invece incline ad un modello ispirato ai diritti culturali nella loro specificità, per i quali l'elemento discriminatorio quale termine di comparazione non assume una rilevanza precipua. Sebbene il trattamento di situazioni simili in maniera simile e di situazioni differenti in maniera differente sia un elemento concettualmente rilevante per la non discriminazione, l'analisi della vulnerabilità come “identity plus approach”¹⁸, un approccio cioè ancorato ad alcuni identificatori di gruppi che rappresentano ragioni di potenziale discriminazione, mostra come la Corte sia in grado di identificare alcune situazioni di svantaggio sulla base del contesto sociale.

L'idea di vulnerabilità, come fattore di svantaggio, è stato ricondotto spesso anche alla nozione di discriminazione indiretta. Con il termine “discriminazione indiretta” si fa riferimento a quelle pratiche che, benché non fondate su uno dei motivi tutelati dalla legge, risultano di fatto avere un effetto maggiormente pregiudizievole per gli appartenenti a un gruppo tutelato. La discriminazione indiretta si rinviene allorché “una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza o etnia in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”. Strettamente connesso alla tematica della discriminazione indiretta è la discriminazione istituzionale: essa è infatti la più difficile da individuare perché non utilizza direttamente il fattore discriminatorio come elemento di subordinazione. L'articolazione di un giudizio volto a determinare l'esistenza di una discriminazione indiretta presuppone due stadi: uno relazionale-comparativo, volto a dimostrare che la misura in questione determina un effetto disparato; l'altro teleologico, volto a valutare se la misura in questione possa essere giustificata e ritenuta idonea in quanto legittima.

Nel caso della vulnerabilità, il fattore di comparazione potrebbe essere individuato nel rischio potenziale di disparità di trattamento o di aggravamento delle condizioni di accesso ai beni o ai servizi.

La Corte Interamericana sembrerebbe invece elaborare una nozione di vulnerabilità quale presupposto della violazione di alcuni diritti, la cui sussistenza diventa rilevante al fine di configurare il nesso tra comunità e individuo, e non soltanto tra responsabilità dello Stato e dimensione individuale.

18. O. M. Arnardóttir, 2017, 155.

I VOLTI DELLA VULNERABILITÀ

Per tale ragione, tale interpretazione non sembra essere del tutto sovrapponibile con la tesi di Fineman la quale riconduce la dinamica tra vulnerabilità umana e istituzioni sociali alla responsabilità dello Stato¹⁹. Nella ricostruzione di Fineman, non risulta del tutto chiaro il tratto distintivo tra vulnerabilità e discriminazione, posto che in ogni caso la pretesa centralità del soggetto di diritto, sulla quale si basa il suo intero impianto teorico, risulta essere una variabile fortemente dipendente dal rapporto tra potere e attribuzione insito nelle istituzioni sociali. Di conseguenza, la pretesa autonomia dell'individuo potrebbe essere costantemente inibita dall'azione dello Stato che produrrebbe una deterministica sovrapposizione tra discriminazione e vulnerabilità in termini di “inevitable inequality” in situazioni di fisiologica disparità di potere, esemplificate secondo Fineman dalla diguguaglianza di genere in ambito familiare o dalle asimmetrie di posizioni generate dal mercato²⁰. Il punto debole di questa ricostruzione consiste però nel fatto che la costante suscettibilità al cambiamento del soggetto vulnerabile determinerebbe una sorta di neutralizzazione del rischio di vulnerabilità, in quanto in ragione della ineliminabilità del cambiamento, non esisterebbero posizioni di invulnerabilità²¹.

Nella giurisprudenza della Corte Interamericana il rapporto tra vulnerabilità e discriminazione non appare imprescindibile, tant’è che esistono casi che riguardano la prospettiva della vulnerabilità di gruppo sia nel contesto dell’art. 24 sia a prescindere da tale contesto²². È stato sostenuto che l’uso della vulnerabilità da parte della Corte, a prescindere o meno dal fattore di discriminazione, condurrebbe a risultati simili – fermo l’accertamento della responsabilità per violazione del principio di non discriminazione – tendenti a due risultati: da una parte, l’allargamento dell’ambito di applicazione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione Interamericana a vantaggio dei gruppi vulnerabili; dall’altra, l’individuazione di particolari circostanze che riguardano i gruppi vulnerabili in costanza di violazioni dei diritti umani.

Tale idea di vulnerabilità svincola dunque la nozione teorica da qualsiasi tipo di categorizzazione, in quanto essa è intesa come qualità descrittiva di una persistente, inevitabile e universale della condizione umana nei confronti della quale la responsabilità dello Stato²³ dovrebbe mitigare le distorsioni dell’agire sociale e la capacità di negoziazione di soggetti più deboli, per i quali la categorizzazione come persone vulnerabili sarebbe invero contraria

19. M. A. Fineman, 2017, 1.

20. M. A. Fineman, 2019, 73-90.

21. *Ibid.*

22. A. Gayet, 2018, 554-557.

23. M. A. Fineman, 2008, 8.

allo scopo dell'azione dello Stato²⁴. Tale elaborazione della vulnerabilità come suscettibilità al cambiamento a livello di benessere sociale e fisico appare coerente con il tentativo di riposizionamento del soggetto di diritto nella sua centralità rispetto alla dinamica potere/attribuzione²⁵. Tuttavia Fineman si concentra sulle variazioni fisiche che devono essere trattate differentemente dal diritto, non discostandosi dunque dal modello diritto antidiscriminatorio. Parte dunque da una situazione di differenza strutturale che impone la dipendenza tra gli individui in ragione della condizione di vulnerabilità insita nella condizione umana, nei confronti della quale il trattamento simile di situazioni simili non rappresenta necessariamente una soluzione, poiché lascia invariata la distribuzione di ricchezza e potere²⁶. Fineman propone dunque un uguale accesso alle istituzioni sociali come misure di attenuazione dei fattori di vulnerabilità.

Tra le critiche mosse a questa teoria, ve ne sono alcune che ne lamentano la scarsa operatività pratica. È stato ad esempio sostenuto che la teoria della vulnerabilità non sia uno strumento idoneo a determinare l'ordine dei bisogni dei soggetti vulnerabili e potrebbe addirittura essere controproducente nell'identificare i bisogni, in quanto considera la vulnerabilità un'idea universale.

Inoltre, l'idea dell'autonomia del soggetto di diritto che la teoria della vulnerabilità tenta di scardinare non è a priori sintomo dell'esonero di responsabilità da parte dello Stato²⁷.

Dal punto di vista della teoria generale, appare condivisibile la critica mossa da Kohn con riguardo alla mancanza di corrispondenza tra la definizione di vulnerabilità e la specifica minaccia all'interesse o bene meritevole di tutela. Tale discrasia implicherebbe una definizione della vulnerabilità *ex post*, in connessione con la relazione tra l'individuo e il suo ambiente. Tuttavia le premesse teoriche condurrebbero a risultati non del tutto esaurienti. E difatti, la questione che suscita maggiori perplessità riguarda il rapporto tra vulnerabilità e resilienza. Se cioè la resilienza sia un elemento positivo che favorisce l'attenuazione dei fattori di vulnerabilità o invece l'insorgere dei presupposti. In altre parole, Fineman non si pone la questione se "meno resiliente" significhi "più vulnerabile"²⁸. La risposta a tale questione implicherebbe, ad esempio, nella pratica della giurisprudenza della Corte Interameri-

24. Cfr. M. A. Fineman, 2014, 315: «The conception of vulnerability as belonging only to certain groups or "populations" of people is pernicious, and distorts the nature and effects of legal and social problems. It can actually serve to worsen the position of those "populations" it seeks to protect».

25. M. A. Fineman, 2017, 11.

26. N. Kohn, 2014, 8.

27. Ivi, 21 e 22.

28. M. A. Fineman, 2014, 307, 320. Per una critica, cfr. P. Rich, 2018, 1-33.

I VOLTI DELLA VULNERABILITÀ

cana, il necessario confronto con la prospettiva di gruppo, specie se la conclusione del ragionamento mira, come nell'ottica di Fineman, ad un'idea di compensazione tra privilegi sociali attribuiti a determinati gruppi, che dovrebbero bilanciare altrettante situazioni di svantaggio²⁹.

Il limite di tale ricostruzione appare evidente, in quanto l'idea stessa di privilegio o vantaggio si basa su una valutazione comparativa, che non tiene necessariamente conto tuttavia di un'esaustiva e rappresentativa pletora di soggetti.

L'operazione teorica condotta dal Giudice Cançado Trindade costituisce, a mio parere, un passaggio ulteriore nell'interpretazione di una categoria a maglie larghe quale quella della vulnerabilità, perché prescinde dalla distinzione tra uguaglianza ed equità e richiede una riflessione accorta sul ruolo delle riparazioni e sul contributo del diritto nel senso di *monumentum*: prescrizioni che rimangono scritte perché la comunità ha dimenticato di attenersi alle stesse.

7. CONCLUSIONI

L'esempio di vulnerabilità tracciato a brevi linee in queste note è senz'altro particolare e, nella sua particolarità, parziale, in quanto non tiene conto, probabilmente, anche in ragione dell'oggetto precipuo delle controversie cui si riferisce, delle specificità di diverse situazioni fattuali, anche diverse da quelle esaminate possono determinare. Tuttavia l'indagine è apparsa utile, data la ricchezza degli spunti giuridici e filosofici contenuti nelle opinioni, al fine di porre le basi per una riflessione più ampia sullo statuto ermeneutico della vulnerabilità come categoria giuridica capace di descrivere, nel suo carattere contingente e diversificato, una qualità inerente all'essere umano, che proprio grazie alla potenzialità di rimanere latente o dar luogo a situazioni di disagio conclamato, abbraccia l'umanità intera nella sua precarietà.

Nel giorno in cui mi accingevo ad ultimare questo mio contributo, è venuto a mancare, a causa di una lunga malattia divenuta alla fine incurabile, un giovane e carissimo amico, il cui entusiasmante ed esemplare progetto di vita è stato brutalmente troncato dal caso, dopo profonde sofferenze fisiche. Il destino avverso ha colpito inesorabilmente la sua famiglia, devastata dalla perdita incolmabile e dalla sofferenza logorante negli anni della malattia. A questa persona e alla sua vulnerabilità di essere umano, al suo corpo e alla sua mente scolpiti nel dolore, dedico queste pagine, perché credo che il significato attribuito alla vulnerabilità dalle opinioni esaminate sia appropriato. La speranza è che esse possano rendere il senso – la consapevolezza della precarietà umana – di ciò che un senso razionale non ha – la sofferenza

29. N. Kohn, 2014, 20.

e la disperazione – e ai quali, tuttavia, la dignità vissuta e condivisa collettivamente, ciascuno dal lato della propria esperienza, restituisce il valore incomparabile della fragilità umana nella sua essenza comune agli esseri umani.

È evidente che rispetto alla vulnerabilità la ragione artificiale del diritto appare ancora più artificiale e lontana dai bisogni, rappresentando un codice linguistico incapace di far fronte alla tragicità dell'esistenza. Il diritto non conferisce certamente il senso, ma può orientare la direzione della sopravvivenza verso la dimensione collettiva della giustizia e della memoria collettiva, curando il *vulnus* di coloro i quali devono resistere anche soltanto per poter sopravvivere.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ARNARDÓTTIR Oddny Mjoll, 2017, «Vulnerability under Article 14 of the European Convention on Human Rights», *Oslo Law Review*, 4: 150.
- BEDUSCHI Ana, 2018, «Vulnerability on Trial: Protection of Migrant Children's Rights in the Jurisprudence of International Human Rights Courts». *Boston University International Law Journal*, 36: 55.
- DE PAZ GONZÁLEZ Isaac, 2018, *The Social Rights Jurisprudence in the Inter-American Court of Human Rights. Shadow and Light in International Human Rights*. Elgar, Cheltenham.
- FINEMAN Martha Alberston, 2008, «The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition». *Yale Journal of Law & Feminism*, 20: 1-23.
- EAD., 2014, «Vulnerability, Resilience, and LGBT Youth». *Temple Political & Civil Rights Law Review*, 23: 307, 315.
- EAD., 2017, «Vulnerability and Inevitable Inequality». *Oslo Law Review*, 3, https://www.idunn.no/oslo_law_review/2017/03/vulnerability_and_inevitable_inequality.
- EAD., 2019, «The Limits of Equality: Vulnerability and Inevitable Inequality». In R. West, C. G. Bowman (eds.), *Research Handbook on Feminist Jurisprudence*, 73-90. Elgar, Cheltenham.
- GAYET ANNE-Claire, 2018, «The Interamerican Court of Human Rights». In M. Mercat-Brun, D. B. Oppenheimer, C. Sartorius (eds.), *Comparative Perspectives on the Enforcement and the Effectiveness of Antidiscrimination Law*, 543-62. Springer, Heidelberg.
- GENTILI Aurelio, 2019, «La vulnerabilità sociale. Un modello teorico per il trattamento legale». *Rivista Critica del diritto privato*, XXVII, 1: 41-64.
- GIUPPONI Belen Olson, 2017, «Assessing the Evolution of the Inter-American Court of Human Rights in the Protection of Migrants' Rights: Past, Present and Future». *The International Journal of Human Rights*, 20: 1477.
- KOHN Nina A., 2014, «Vulnerability Theory and the Role of Government». *Yale Journal of Law & Feminism*, 26: 1.

I VOLTI DELLA VULNERABILITÀ

- LOPES Saldanha Janhia M., ROSSATTO BOHRZ Clara, 2017, «A vulnerabilidade nas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (corte IDH): impacto nas políticas públicas e no modelo econômico dos Estados». In *Anuario de Derecho Constitutional Latino Americano*, 482-502.
- PARIOTTI Elena, 2013, *I diritti umani: concetto, teoria, evoluzione*. Cedam, Padova.
- EAD., 2018. «Vulnerabilità e qualificazioni del soggetto: implicazioni per il paradigma dei diritti umani». In O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, 147-60. Carocci, Roma.
- RICH Philip, 2018, «What Can We Learn from Vulnerability Theory?». *Honors Projects*, 352, <https://scholarworks.bgsu.edu/honorsprojects/352>.
- TURNER Bryan S., 2013, «Human Vulnerability and Recognition». In D. Shelton (ed.), *The Oxford Handbook of International Human Rights Law*, 88. Oxford University Press, Oxford.

